



81214-

*Il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

VISTO il decreto legge 21 marzo 1988, n.86, convertito con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n.160;

VISTO l'articolo 1-bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 5.10.2004, n. 249;

VISTO il decreto legge del 28.08.2008, n. 134, convertito, con modificazioni, con legge n. 166 del 27.10.2008, recante disposizioni urgenti in materia di grandi imprese in crisi che prevede all'art. 2, comma 1: "*I trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, possono essere concessi per periodi massimi pari, rispettivamente, a 48 mesi e 36 mesi indipendentemente dalla età anagrafica e dall'area geografica di riferimento, sulla base di specifici accordi in sede governativa*";

VISTO l'accordo siglato in data 28.04.2011, intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza dei rappresentanti della società **AIR ONE TECHNIC SPA** nonché delle OO.SS, con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si è trovata la predetta società, è stato concordato il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale, come previsto dal citato articolo 2, comma 1 della legge n. 166 del 27.10.2008, per un periodo di 48 mesi a decorrere dal 01.05.2011, in favore di un numero massimo di 40 lavoratori della società di cui trattasi, dipendenti presso l'aeroporto di Abruzzo con sede in Chieti (CH);

VISTO il decreto n. 59954 del 10.06.2011;



81214-

*Il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

VISTO l'accordo governativo siglato in data 03.10.2011, intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza dei rappresentanti della società **AIR ONE spa** nonché delle OO.SS, con il quale rendevano noto che in data 9 settembre 2011 la citata società **AIR ONE spa si è fusa per incorporazione con la AIR ONE TECHNIC SPA**, e che per i lavoratori dipendenti della incorporata proseguiva la sospensione e la necessità del trattamento di integrazione salariale come da accordo del 28.04.2011, e si concordava altresì, il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale, come previsto dal citato articolo 2, comma 1 della legge n. 166 del 27.10.2008, per un periodo di 44 mesi a decorrere dal 09.09.2011 fino al 30.04.2015, in favore di un numero massimo di 39 lavoratori della società di cui trattasi, dipendenti presso l'aeroporto di Abruzzo con sede in Chieti - Pescara;

VISTO il decreto n. 64239 del 14.02.2012;

VISTO il decreto n. 65189 del 3.04.2012;

VISTO il decreto n. 68571 del 17.10.2012;

VISTO il decreto n. 70524 del 08.01.2013;

VISTO il decreto n. 72194 del 27.03.2013;

VISTO il decreto n. 76742 del 6.11.2013;

VISTA l'istanza con la quale la società **AIR ONE spa** ha richiesto la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'articolo 2, comma 1 della legge n. 166 del 27.10.2008, per il periodo decorrente dal 09.03.2014 al 08.09.2014, in favore di 38 lavoratori- personale di terra- (già dipendenti della AIR ONE TECHNIC SPA) dipendenti presso la sede di Chieti - Pescara;

[Handwritten signature]



81214-

*Il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

RITENUTO, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per il periodo dal 09.03.2014 al 08.09.2014, in favore di 38 lavoratori dipendenti dalle società **AIR ONE SPA** (già dipendenti della AIR ONE TECHNIC SPA) ai sensi dell'articolo 2, comma 1, decreto legge del 28.08.2008, n. 134, convertito, con modificazioni, con legge n. 166 del 27.10.2008;

DECRETA

ART. 1

Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, decreto legge del 28.08.2008, n. 134, convertito, con modificazioni, con legge n. 166 del 27.10.2008, è autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 03.10.2011, in favore di 38 lavoratori dipendenti dalle società **AIR ONE spa** già dipendenti della AIR ONE TECHNIC SPA, unità in Chieti – Pescara, impiegati presso il settore della manutenzione e dei servizi tecnici agli aeromobili per il periodo dal 09.03.2014 al 08.09.2014

Matricola INPS: n. 2302100732 (personale di terra)

Pagamento diretto: NO

[Handwritten signature]



81214-

*Il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

ART. 2

La società predetta è tenuta a comunicare mensilmente all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) le eventuali variazioni all'elenco nominativo dei lavoratori interessati.

ART. 3

Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie, individuati dal comma 3 del citato articolo 1 bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare mensilmente i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.

ART. 4

La società **AIR ONE SPA** è tenuta a presentare al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla scadenza del periodo oggetto del presente provvedimento, l'istanza di proroga semestrale, nell'ambito del periodo massimo 48 mesi previsti dal citato articolo 2, comma 1, decreto legge del 28.08.2008, n. 134, convertito, con modificazioni, con legge n. 166 del 27.10.2008, al fine di consentire il necessario monitoraggio dei flussi di spesa.

[Handwritten signature]



81214-

*Il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali www.lavoro.gov.it

Roma, 11 APR. 2014

F.to Il Ministro del Lavoro
e delle Politiche Sociali
Giuliano Poletti

AIR ONE SPA

6

12/6
ref